

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1406)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 13 ottobre 1965 (V. Stampato n. 2323)

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FERRARI-AGGRADI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 ottobre 1965*

Aumento del contributo a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari, di cui all'articolo 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo annuo previsto dall'articolo 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707, a favore dell'Ente nazionale Casse rurali agrarie ed enti ausiliari, è aumentato di lire 30 milioni per l'esercizio finanziario 1963-1964, di lire 15 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 45 milioni per l'esercizio finanziario 1965.

Art. 2.

A partire dall'esercizio finanziario 1966 è autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, di un contributo annuo di lire 60 milioni per l'assistenza tecnica alle associate, ai fini del loro miglioramento ed incremento.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede quanto a lire 30 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1963-1964, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo; quanto a lire 15 milioni a carico dell'esercizio finanziario relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 con riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo; per lire 45 milioni a carico dell'anno finanziario 1965 con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo; e per lire 60 milioni a carico dell'anno finanziario 1966 con riduzione di pari importo del capitolo corrispondente in questo bilancio di previsione al 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.